



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 163 del 21/11/2020

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. MARIA MADDALENA DI BANCOLE E ALLA PARROCCHIA DI S. ANTONIO DI PADOVA PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE STRANIERI

L'anno **duemilaventi** addì **ventuno** del mese di **novembre** alle ore **08:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che numerosi profughi sono stati accolti da associazioni, parrocchie e comunità in diverse regioni italiane e subito avviati in un percorso di integrazione attraverso l'apprendimento della lingua per gli adulti, la scuola per i minori e l'inserimento lavorativo, una volta ottenuto lo status di rifugiato;

Considerato che nel nostro Paese hanno trovato un'accoglienza concreta e diffusa soprattutto da parte delle strutture legate al mondo cattolico, dalle Parrocchie, ai seminari e alla Caritas;

Visto le seguenti richieste:

- in data 18/9/2020 prot. n. 18404 è pervenuta dal Parroco della Parrocchia S. Maddalena con sede a Bancole di Porto Mantovano, la richiesta volta all'erogazione di un contributo economico a parziale sostegno delle spese per l'ospitalità di una famiglia siriana composta da madre e due figli arrivata in Italia attraverso i Corridoi Umanitari della Comunità di S.Egidio;
- in data 19/10/2020 prot. n. 21050 è pervenuta dal Parroco della Parrocchia di S. Antonio di Padova, la richiesta volta all'erogazione di un contributo economico a parziale sostegno delle spese per l'ospitalità di una famiglia siriana composta dai genitori e tre figli, arrivata in Italia attraverso i Corridoi Umanitari della Comunità di S.Egidio;

Tenuto conto che il lockdown imposto dall'attuale pandemia ha ritardato notevolmente il percorso verso l'autonomia delle famiglie sopra descritte;

Considerato che le innumerevoli iniziative di diocesi, parrocchie, realtà associative, in favore dei più deboli, degli emarginati, di chi chiede ascolto e accoglienza, sono concrete ed evidenti e pertanto ritenute meritevoli di contribuzione da parte di questa Amministrazione;

Accertata la disponibilità, nel bilancio dell'anno corrente, dell'importo complessivo di € 12.412,00 finanziata dall'avanzo vincolato anno 2019, sul capitolo 121836146 "Contributi per progetti di accoglienza e inclusione stranieri – fin. avanzo vincolato 2019";

Condivisa la proposta di assegnare il contributo sopra indicato, suddividendo l'intera somma in misura del 50% pari a € 6.206,00, a favore della Parrocchia di S. Maddalena di Bancole e il restante 50% pari a € 6.206,00, a favore della Parrocchia di S. Antonio di Padova del Comune di Porto Mantovano;

Tenuto conto che l'erogazione di contributi è concessa sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale in conformità a quanto indicato dal Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici nei settori attività sportive, culturali, tutela ambiente, sviluppo economico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/01/2000;

Visto che le erogazioni in parola non rientrano nel divieto posto dall'art. 10 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di contributo a sostegno di iniziative e / o attività di soggetti terzi "no profit" rientranti nei compiti dell'Ente Locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della "Sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione, con esclusione di qualsiasi forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione comunale;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1075/2010/PAR in merito ai requisiti di legittimità per la concessione di contributi, ai sensi dell'art. 6 comma 9 D.L. n. 78/2010;

Rilevato nel suddetto parere quanto segue: "Il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il diritto allo studio, etc. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria;

Considerato che la Corte dei conti, sezione di controllo Lombardia, delibera 23 marzo 2015, n. 121 ha precisato che, in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste costituiscano il mezzo per assicurare alla cittadinanza amministrata servizi essenziali che rientrano nelle proprie finalità istituzionali;

Richiamato inoltre nel suddetto parere quanto segue: “Se, infatti, l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune il finanziamento, anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo” (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 262/2012/PAR);

Considerato che i provvedimenti riconducibili all'art. 12, Legge 241/1990, sotto la rubrica “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” si traducono nell'attribuzione di una somma di denaro senza che vi sia un rapporto di corresponsività verso il concedente;

Considerato che l'art. 26, comma 1 del D.lgs 33/2013 dispone che gli atti attraverso cui si elargiscono sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro vadano pubblicati e che la pubblicazione degli atti ne costituisce condizione di efficacia legale;

Visto circa la competenza dell'organo deliberante, il disposto dell'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

DELIBERA

1. **Di stabilire**, per quanto motivato in premessa, l'assegnazione del contributo di complessivi di € 12.412,00 finanziato dall'avanzo vincolato anno 2019, imputandolo sul capitolo 121836146 “Contributi per progetti di accoglienza e inclusione stranieri – fin. avanzo vincolato 2019” come di seguito indicato:
 - il 50% pari a € 6.206,00, a favore della Parrocchia di S. Maddalena di Bancole di Porto Mantovano;
 - il 50% pari a € 6.206,00, a favore della Parrocchia di S. Antonio di Padova di Porto Mantovano;
2. **Di demandare**, a successiva determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, l'impegno di spesa e la liquidazione dei contributi, subordinando la stessa alla presentazione di una relazione consuntiva e un rendiconto economico delle spese sostenute per il fine specifico del contributo;
3. **Di dare atto** che il contributo in oggetto non si configura come spesa di sponsorizzazione e non risulta oggetto di divieti di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010;
4. **Di dare atto** che la spesa prevista di € 12.412,00, finanziata dall'avanzo vincolato anno 2019, trova la necessaria disponibilità sul capitolo 121836146 “Contributi per progetti di accoglienza e inclusione stranieri – fin. avanzo vincolato 2019” del Bilancio 2020.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile del servizio finanziario ;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)